



COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

c.a.p. 26843 - Provincia di Lodi

Codice Ente 10951

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 34 del 04-09-2014

Oggetto: Determinazione aliquote TASI per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **quattro** del mese di **settembre**, alle ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**.

Seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

SCHIAVI MARCELLO	P	ZACCARINI MANUEL	P
CAPELLI ROSSANA	P	MARTINELLI SAMANTHA	P
GABOARDI NATALIA	P	PEDRINI ITALO	P
CASALI CRISTIANO	P	SIVALLI NICOLA	P
COLOMBI BASSANO ANTONIO	P	ROSSINI MARIKA	P
UGGETTI ALBERTO	P		

Totale Presenti n. 11

Totale Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. NICOLA CARAVELLA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **SCHIAVI MARCELLO**, nella qualità di **SINDACO**, ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, e sul medesimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 679;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il decreto del 18 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23 luglio 2014, che dispone, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione delle aliquote applicabili nel 2014 per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO che con riferimento al Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha previsto quanto segue:

- l'art. 1, comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) D.L. 16/2014: il presupposto, impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 675: la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 04-09-2014 COMUNE DI CASTELNUOVO B.A.

- l'art. 1, commi 676: l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune con deliberazione di consiglio comunale, adottata, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- l'art. 1, comma 677: nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, mentre con l'art.1 comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;
- l'art. 1, comma 678: i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima TASI non può comunque eccedere il limite del '1 per mille;

CONSIDERATO che i terreni agricoli sono esentati dal pagamento della TASI ai sensi dell'art. 2 del 06/03/2014 n. 16;

RITENUTO di limitare l'applicazione della TASI all'abitazione principale e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

<i>TIPOLOGIA IMMOBILE</i>	<i>ALIQUOTA</i>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze così come definite ai fini IMU (escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze)	2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni	1 per mille
Altri immobili a qualsiasi uso destinati	0 per mille

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune con indicazione dei relativi costi che sono i seguenti:

Servizio anagrafe, stato civile	64.046,00
Servizio polizia locale	35.269,00
Servizio viabilità	15.537,00

Servizio illuminazione pubblica	29.776,00
Servizio cimiteriale	7.208,00
TOTALE	151.836,00

GETTITO TASI

79.000,00

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
0,00	0,2%	0,2%	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze così come definite ai fini IMU (escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze)
0,00	0,1%	0,1%	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni

VISTO il Regolamento sulla Tassa Servizi Indivisibili adottato nella medesima seduta.

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella legge 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella legge 07/12/2012 n.213;

Con voti resi in forma palese per alzata di mano: favorevoli otto, astenuti zero, contrari tre (Pedrini Italo, Sivalli Nicola, Rossini Marika), essendo undici i presenti e undici i votanti.

DELIBERA

1) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza dal 1° gennaio 2014:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 04-09-2014 COMUNE DI CASTELNUOVO B.A.

<i>TIPOLOGIA IMMOBILE</i>	<i>ALiquOTA</i>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze così come definite ai fini IMU (escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze)	2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni	1 per mille
Altri immobili a qualsiasi uso destinati	0 per mille

2) Di approvare il Piano finanziario come sopra descritto.

3) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

4) Di dare atto che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti unanimi, resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere *FAVOREVOLE* di regolarità *TECNICA* ai sensi degli artt. n. 49, comma 1 e n. 147/BIS comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. NICOLA CARAVELLA)

Sulla presente proposta si esprime parere **Favorevole** di regolarità **CONTABILE** ai sensi degli artt. n. 49, comma 1 e n. 147/BIS comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott.ssa BARBARA STORTI)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to SCHIAVI Dott. MARCELLO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. NICOLA CARAVELLA

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 05-09-2014.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addi, 05-09-2014

Il Segretario Comunale
Dott. NICOLA CARAVELLA

ESECUTIVITA' (Art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data 04-09-2014, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 05-09-2014

Il Segretario Comunale
f.to Dott. NICOLA CARAVELLA